



COMUNE DI VOBBIA

Provincia di Genova

(serviziotributi@comunediobbia.com)

SERVIZIO TRIBUTI E COMMERCIO

Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2013

Versamento anno 2013

Il Funzionario designato per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legge 30 novembre 2013, n. 133;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 26.10.2012 che approva le aliquote IMU da applicare per l'anno d'imposta 2013;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 27.11.2013 che determina le aliquote IMU da applicare per l'anno d'imposta 2013;

SCADENZE DI PAGAMENTO E ALIQUOTE

► ENTRO IL 16 DICEMBRE 2013

Dovrà essere effettuato il **versamento a saldo** dell'IMU relativa all'anno d'imposta 2013, calcolato con l'aliquota, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 27.11.2013, nella misura dello **0,88% (zero virgola ottantotto per cento)**, ad esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle loro pertinenze (unità immobiliari accatastate nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una sola unità immobiliare per categoria) e dei fabbricati rurali ad uso strumentale.

In questo Comune, incluso nell'elenco dei Comuni montani e parzialmente montani, di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993, sono **ESENTI I TERRENI AGRICOLI ED I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**.

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune
Aree fabbricabili	3916
Altri fabbricati	3918

L'imposta su tutti gli immobili è interamente versata al Comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale "D" (immobili produttivi).

Per gli immobili del gruppo catastale "D" (immobili produttivi) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello Stato. Il maggior gettito IMU dello 0,12% è destinato al Comune:

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Immobili censiti nel gruppo catastale "D" (immobili produttivi)	3930	3925

CALCOLO IMU

Per agevolare il cittadino nel calcolo del dovuto, dalla pagina IMU 2013 del sito web del Comune di Vobbia (<http://www.comune.vobbia.ge.it/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1>) è disponibile il collegamento ad un link (http://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php) che permetterà inserendo codice catastale, rendita catastale, percentuale di possesso, mesi di possesso di calcolare l'importo IMU 2013 nonché di stampare direttamente l'F24 compilato.

L'Ufficio Tributi comunale, nel periodo compreso tra il **02 ed il 16 dicembre 2013**, nei giorni di **lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15,30 alle ore 17,30**, fornirà all'utenza interessata, che si presenterà direttamente allo sportello, il supporto per il calcolo dell'IMU dovuta per il saldo 2013.





COMUNE DI VOBBIA

Provincia di Genova

(serviziotributi@comunedi vobbia.com)

► ENTRO IL 16 GENNAIO 2014

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 30 novembre 2013, n. 133, di seguito riportato "Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 1 del D.L. n. 133/2013, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per le seguenti categorie di immobili:

- gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;
- gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
- gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;
- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011".

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, dello stesso D.L. 30 novembre 2013, n. 133, **l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 soprariportato, deliberate o confermate dal Comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 soprariportato è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento.**

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata determinata l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze nella misura dello:

0,6% (zero virgola sei per cento)

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si **applicano per un solo immobile**. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Si ricorda che la **detrazione** deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi **proporzionalmente alla quota di utilizzo** dell'abitazione stessa. Si riporta il codice tributo da utilizzare:

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze	3912	=====

► Agli effetti dell'IMU, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%⁽²⁾.

Per la determinazione della base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto, occorre applicare i moltiplicatori previsti dall'art. 13, c. 4, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, il moltiplicatore è elevato a 65.

► MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il pagamento del tributo può essere effettuato mediante il Modello F24 o F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n. 35/2012 oppure con apposito bollettino di conto corrente postale. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore ad euro 12,00.

04/12/2013



Il Responsabile del Servizio
Geom. Carlo Mellino